

Sentenza n. **449**

Registro generale n. 1888 del 2010

Udienza in Camera di consiglio del 17 marzo 2010 (n. 7 del ruolo)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale

Composta dai Signori:

Adolfo Di Virginio	Presidente
Nicola Milo	Consigliere
Giovanni Conti	Consigliere
Vincenzo Rotundo	Consigliere
Lina Matera	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

 n. a Ruvo di Puglia il 2.1.1977

avverso la ordinanza in data 3 marzo 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani

Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani rigettava l'opposizione di Paolo contro il rigetto da parte del pubblico ministero in sede della richiesta di restituzione di semi di canapa sequestrati al medesimo in data 25 settembre 2008 a fini probatori in relazione al reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Ruvo di Puglia, il 25 settembre 2008).

99

Rilevava il G.i.p. che i semi in questione, unitamente al resto del materiale sequestrato nel negozio del [redacted], costituito essenzialmente da opuscoli, prodotti per il fumo, accessori per la coltivazione e altro, dovevano ritenersi rilevanti ai fini della prova del reato ipotizzato, così come già affermato dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza in data 16 ottobre 2008.

Ricorre per cassazione il [redacted] di persona, denunciando con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando, in primo luogo, che erroneamente il Tribunale non aveva preso in considerazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ferrara che, in caso del tutto analogo, che pure lo coinvolgeva come indagato, aveva accolto la sua domanda di restituzione di semi di canapa a suo tempo sequestratigli, e, inoltre, che la mera messa in vendita di semi di canapa e di altri oggetti funzionali alla coltivazione non integrava il reato di istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta meramente preparatoria alla coltivazione.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

E' vero che il mero possesso di semi di canapa, non aventi contenuto stupefacente, non integra alcun reato contemplato dalla legge (v. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2008, Zago), ma essi per possono rivestire, in correlazione alle altre cose sequestrate (in particolare, opuscoli illustrativi delle modalità di coltivazione di piante di cannabis, prova dell'attività di induzione ex art. 82 d. P.R. n. 309 del 1990 (v. fra le tante Cass., sez. VI, 24 settembre 2009, Barsotti; Cass., sez. IV, 20 maggio 2009, Pesce; Id., 20 maggio 2009, Malerba; Id., 23 marzo 2004, D'Angelo); e ciò è stato legittimamente ritenuto nell'ordinanza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

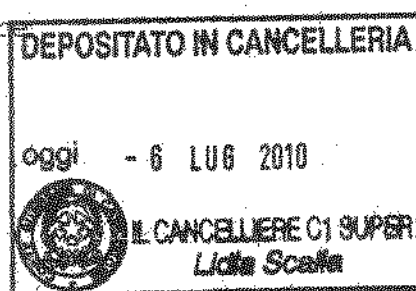
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso addì 17 marzo 2010.

Il Consigliere estensore

[Signature]



[Signature]

Il Presidente
[Signature]